



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

VIA PEC

Class. 20403 Fasc. 2024002325 S.E. Area 2[^]
All. n.1

data e numero del protocollo informatico

- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della provincia
Loro Sedi
- Al Sig. Commissario straordinario
per la provvisoria amministrazione
del Comune di CAVASSO NUOVO
- Al Sig. Presidente della Commissione
Elettorale Circondariale
di Pordenone
- Ai Sigg. Presidenti della 1[^], 2[^] e 3[^]
Sottocommissione Elettorale
Circ.Le di Pordenone
- Al Sig. Presidente della Sottocommissione
Elettorale Circ.Le di Pordenone
- Sezione Distaccata di
San Vito Al Tagl.To

e, p.c. Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione
pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali
UDINE

Circolare n. 08/EUR

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Convocazione dei comizi. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Primi
adempimenti dei procedimenti elettorali.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2024 sono stati pubblicati i decreti del
Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2024, rispettivamente, di convocazione, per il
giorno di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 dei comizi per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76.

Le operazioni di votazione si svolgeranno nel giorno di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e nel giorno di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo avranno inizio, domenica 9 giugno 2024, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti per l'organizzazione dei procedimenti per le elezioni europee.

A) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

C) Costituzione dell'Ufficio elettorale nazionale, degli Uffici elettorali circoscrizionali e degli Uffici elettorali provinciali per le elezioni europee

Per opportuna conoscenza, si comunica altresì che entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto presidenziale di convocazione dei comizi per le elezioni europee, e quindi **entro il 14 aprile 2024**, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, presso la Corte di Cassazione si costituisce l'Ufficio elettorale nazionale.



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

Entro cinque giorni dalla medesima pubblicazione, e quindi **entro il 16 aprile 2024**, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge n. 18/1979, presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, si costituiscono gli Uffici elettorali circoscrizionali. Presso tali Corti d'appello, nei giorni di martedì 30 aprile e di mercoledì 1° maggio 2024, dalle ore 8 alle ore 20, saranno depositate le liste dei candidati per ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali.

Inoltre, a cura dei medesimi Uffici elettorali circoscrizionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, saranno costituiti dei seggi elettorali per lo spoglio e scrutinio dei voti espressi dai nostri connazionali presso le sezioni istituite dagli Uffici consolari negli altri Paesi dell'Unione europea. In particolare, il presidente di ogni Ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè entro il 25 maggio 2024, richiederà al presidente della competente Corte d'appello e al sindaco del comune ove ha sede la Corte d'appello stessa (cioè Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo) la nomina, rispettivamente, del presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio.

Non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, e quindi non prima del 30 maggio e non oltre il 4 giugno 2024, presso i tribunali nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia si costituiscono gli Uffici elettorali provinciali.

D) Revisione straordinaria delle liste elettorali

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si dispone in tutti i comuni della Repubblica l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 23 aprile 2024**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità già indicate con circolare ministeriale del 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 25 aprile 2024, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine del 25 aprile 2024, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e n. 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 5 maggio 2024, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi **domenica 9 giugno 2024**, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera b, del citato decreto-legge n. 7/2024, mentre sabato 8 giugno 2024 costituisce anticipazione delle operazioni di votazione), non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 10 maggio 2024, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i



Prefettura di Pordenone

Ufficio Territoriale del Governo

provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 25 maggio 2024, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 25 maggio 2024, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiamare l'attenzione di codesti comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

E) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni europee

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, il giorno di **giovedì 25 aprile 2024** (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci di tutti i comuni, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per le elezioni europee nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Il manifesto sarà inviato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e sarà distribuito a codesti comuni in ragione di tre esemplari per sezione, ai fini della conseguente affissione di due esemplari per sezione in luoghi pubblici del comune, previo inserimento sullo stesso manifesto delle necessarie indicazioni relative a denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

Il manifesto, il cui modello si trasmette *in allegato* anche in formato word, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dovrà essere altresì pubblicato dai comuni nei rispettivi albi pretori *online*.



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

F) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per arredamento seggi

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello dell'anzidetta pubblicazione del decreto presidenziale di convocazione dei comizi per le elezioni europee, e quindi **entro il 26 aprile 2024**, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati, di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione dell'etichetta autoadesiva - fornita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - recante la dicitura riferita alla consultazione in questione.

G) Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

I comuni interessati a rinnovo elettivo vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali) dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato **il termine perentorio di martedì 30 aprile 2024** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza



Prefettura di Pordenone

Ufficio Territoriale del Governo

dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

Si porta all'attenzione dei comuni, affinché ne diano informazione nei modi ritenuti più opportuni ai cittadini comunitari ivi residenti, che, **a partire dal 15 aprile p.v., sarà reso disponibile il servizio di invio online**, tramite l'area riservata del portale ANPR (raggiungibile all'indirizzo <https://www.anagrafenazionale.interno.it>), della richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comunali e circoscrizionali da parte dei cittadini comunitari stessi. L'ufficiale elettorale avrà accesso alle richieste presentate tramite ANPR, mediante la funzione "Richieste di iscrizione liste elettorali trasmesse dai cittadini UE", disponibile nella sezione "Liste elettorali" dell'applicazione Web di ANPR, le cui istruzioni operative sono disponibili nell'area Documentazione tecnica del portale ANPR.

Le specifiche tecniche dei web services per l'integrazione del flusso relativo al nuovo servizio con gli applicativi gestionali sono disponibili al seguente link <https://github.com/italia/anpr/issues/4480>

H) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee, e quindi **entro il 1° maggio 2024**, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/1979, agli elettori all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione della data e degli orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con precedente prefettizia n. 04.

I) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente: per le elezioni europee, nell'ambito dell'intero territorio nazionale; per le elezioni regionali, nell'ambito del territorio della regione della quale si è elettori; per le elezioni comunali, nell'ambito del comune del quale si è elettori.



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024**. Tale ultimo termine (20 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

J) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati per le elezioni europee, gli uffici elettorali di tutti i comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio 2024**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti sia di martedì 30 aprile che di mercoledì 1° maggio); gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti anche nei giorni immediatamente precedenti, ovvero sia **sabato 27 e domenica 28 aprile**, almeno nelle ore antimeridiane, e **lunedì 29 aprile**, anche nelle ore pomeridiane, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

K) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad



Prefettura di Pordenone

Ufficio Territoriale del Governo

eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine”.

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle pubblicazioni, in corso di spedizione, recanti “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature” per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia già consultabili sul sito del Ministero dell'Interno.

L) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa e nuovi servizi ai cittadini per l'acquisizione con modalità telematiche dei certificati elettorali



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tal senso, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come introdotto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i sindaci e i segretari comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di PEC, al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

Inoltre, il decreto del Ministro dell'Interno in data 17 ottobre 2022, recante “Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223”, in attuazione dell'art. 62, commi 2-*ter* e 6-*bis*, del “Codice dell'amministrazione digitale” (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

In particolare, a partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i predetti nuovi servizi, consentendo all'elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato pdf, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

Il certificato individuale contiene i dati previsti dall'allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'Interno del 2022 e **può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati**, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Tale dato continuerà



Prefettura di Pordenone

Ufficio Territoriale del Governo

ad essere riportato nei certificati digitali collettivi rilasciati dai comuni secondo quanto previsto dal predetto art. 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021.

M) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni europee e per le elezioni comunali e regionali

Per quanto riguarda le elezioni dei membri del Parlamento europeo, i Prefetti dei capoluoghi delle cinque circoscrizioni elettorali vorranno fornire con ogni tempestività, preferibilmente a mezzo PEC, notizie su eventuali ricorsi presentati avverso i provvedimenti di esclusione di liste o candidati dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, anche in grado di appello, dagli organi di giustizia amministrativa.

Anche per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali, i Prefetti dei rispettivi ambiti territoriali interessati vorranno a loro volta tempestivamente fornire analoghe notizie su eventuali ricorsi presentati ai tribunali amministrativi regionali, nei confronti sia dei provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali che delle deliberazioni degli organi preposti all'esame e ammissione di liste e candidati e, in particolare, per le elezioni comunali, delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, anche in grado di appello, dagli organi di giustizia amministrativa.

^^^^^^^^^^^^^^^^

In relazione alle consultazioni elettorali comunali che si terranno in questa provincia, si demanda, inoltre, alle direttive che saranno diramate dalla competente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che legge per conoscenza.

Ciò premesso si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. al rispetto degli adempimenti di competenza, con preghiera di renderne edotti gli Uffici elettorali comunali, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

p. Il Prefetto
Il Vice Dirigente
dell'Ufficio Elettorale Provinciale
-Mastrolia-

EL/MG

